

OGGETTO	IL NUOVO REGIME TRANSFRONTALIERO DI FRANCHIGIA IVA ("REGIME PMI")
RIFERIMENTI	Artt. da 70 ter decies a 70 bis et vices Dpr 633/72 - D.Lgs 180/2024; Prov. 30/12/2024 e 28/03/2025
CIRCOLARE DEL	07/04/2025

*Sintesi: dal 1° gennaio 2025, le "piccole imprese" stabilite in un paese UE diverso da quello in cui l'IVA si rende dovuta per operazioni ivi poste in essere, possono usufruire:*

- del regime transfrontaliero di franchigia IVA (analogo al regime forfettario applicabile in Italia)
- non solo nel proprio paese UE di stabilimento, ma anche negli altri Stati membri di cui soddisfino i relativi requisiti per l'accesso al regime di franchigia nazionale.

*In ogni caso, il volume d'affari a livello comunitario non può eccedere la soglia di €. 100.000.*

*I soggetti che adottano tale regime sono tenuti:*

- a presentare un'apposita comunicazione preventiva, per comunicare l'esercizio dell'opzione
- a comunicare telematicamente il valore delle cessioni/prestazioni effettuate nel trimestre in tutti i paesi UE (Italia inclusa), entro l'ultimo giorno del mese successivo.

Il D.Lgs n. 180/2024 ha recepito la Dir. (Ue) 2020/285 (che ha introdotto il titolo XII, capo 1, nella "Direttiva IVA" 2006/112/Ce) introducendo il **regime speciale Iva per le piccole imprese** (cd. "regime PMI").

In particolare il D.Lgs n. 180/2024, inserendo nel DPR 633/72 il nuovo Titolo V-ter (artt. da 70 ter decies a 70 bis et vices) ha introdotto dal **1/01/2025** il nuovo "**regime transfrontaliero di franchigia da Iva**".

Secondo la nuova normativa, al fine di limitare effetti distorsivi della concorrenza negli scambi UE e con l'obiettivo di semplificare gli adempimenti in presenza di scambi frontalieri di entità limitata:

- **tutti i paesi UE che hanno adottato un regime di franchigia da Iva per le imprese minori**
- **devono concedere tale regime anche ai soggetti passivi stabiliti in un altro paese UE** per le cessioni di beni/prestazioni di servizi che questi effettuano nel loro territorio.

In conseguenza di ciò:


- l'Italia ha **esteso il regime forfettario** (L. 190/2014) ai soggetti passivi **stabiliti in altri paesi UE**
- **gli altri paesi UE hanno disciplinato il nuovo regime di franchigia transfrontaliero applicabile nei confronti dei soggetti passivi italiani** (o di altri paesi UE).

**N.B.:** imprese/professionisti italiani (anche non in regime forfettario) che intendono applicare tale regime, al fine di evitare gli adempimenti Iva nel paese di destinazione, dovranno informarsi circa il **regime omologo al forfettario "italiano"** disciplinato dal singolo paese UE in cui intendono operare.

**Esempio:** un'impresa italiana che intende effettuare delle operazioni territoriali in Germania dovrà valutare il regime di franchigia tedesco, mentre un'impresa tedesca che intende effettuare operazioni territoriali in Italia dovrà conoscere il (complesso) regime forfettario italiano.

**SOGGETTI AMMESSI:** in generale, possono accedere al "regime PMI" i soggetti passivi **stabiliti in un paese UE** (sono esclusi i soggetti extraUE – incluso Regno Unito e San Marino - anche se con stabile organizzazione nell'UE) che hanno:

- un **volume d'affari annuo nella UE non superiore a €. 100 000**
- un **volume d'affari annuo nel paese UE di destinazione non superiore alla soglia ivi prevista** (che non può mai essere maggiore di €. 85.000)



Autonomia dei singoli paesi UE: ciascun paese può avere implementato il regime di franchigia nei limiti di quanto previsto dalla disciplina comunitaria, riassunto di seguito:

	Disciplina UE	Italia
<b>Volume d'affari annuo</b>	max €. 85.000 nell'anno civile precedente; la soglia può essere: a) differenziata per settore (al totale delle operazioni si applica la soglia relativa all'attività prevalente) b) monitorata anche per l'anno civile in corso	€. 85.000 (non sul volume d'affari, ma sull'incassato)
<b>Agevolazioni Iva</b>	Il paese UE può prevedere l'esonero dall'obbligo:	
	- di dichiarare l'inizio attività	non implementato
	- di apertura di P.Iva	non implementato
	- di presentare la dichiarazione Iva	SI
	- di emettere fatture	non implementato
	- di tenere una contabilità	SI
	- di presentare dichiarazioni amministrative	non implementato



**N.B.:** ciò implica che, ove il paese UE avesse implementato la possibilità di non emettere fattura, il soggetto passivo italiano che ha optato per il "regime PMI" non sarà tenuto a rilasciarla al cliente UE residente nel medesimo paese. In generale i paesi comunitari che hanno implementato il regime di franchigia:

- hanno tutti esonerato dalla tenuta di una contabilità (obbligando alla conservazione dei documenti)
- in generale è stato mantenuto l'obbligo di emissione di fattura (si ricorda che nel prossimo triennio i paesi UE dovranno recepire la Direttiva che obbliga all'adozione della fattura elettronica "in formato UE").

Per agevolare i soggetti passivi dei singoli paesi UE (nel valutare sia i requisiti di accesso richiesti nel paese UE di destinazione che le agevolazioni concesse ai soggetti passivi stabiliti in tale paese che hanno adottato regime di franchigia), gli organi comunitari hanno elaborato:

- una [Guida all'adempimento](#) e delle [Note esplicative](#)
- un "simulatore" (non ancora attivo) sul portale Web della Commissione UE per la verifica dei requisiti d'accesso nei vari paesi UE.

Paesi UE che non hanno ancora implementato il "regime PMI": il portale UE chiarisce alcuni paesi non hanno ancora implementato il regime transfrontaliero (Francia, Spagna, Paesi Bassi, Danimarca, Romania, Portogallo, Malta, Ungheria, Bulgaria e Lituania; in tutti gli altri Stati il regime è già applicabile).

#### Operazioni escluse dal regime per le PMI:

- le cessioni/prestazioni effettuate (delle persone fisiche) a titolo occasionale
- le cessioni di mezzi di trasporto nuovi da uno Stato membro a un altro
- altre operazioni che gli Stati membri scelgono di escludere dall'applicazione del regime per le PMI.

**VOLUME D'AFFARI:** parametro rilevante per l'accesso al "regime PMI" è il volume d'affari (realizzato sia a livello comunitario che nei singoli paesi UE di destinazione dei beni/servizi).

A tal fine rilevano:

- ✓ totale delle **cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuati** (**N.B.: non rileva quanto incassato**, a differenza di quanto previsto nel regime forfettario italiano)
- ✓ totale delle operazioni esenti nel paese UE di destinazione con diritto a detrazione dell'IVA versata nella fase precedente (operazioni cd. "ad aliquota zero" o "in reverse charge")
- ✓ operazioni oggettivamente non imponibili (esportazioni e cessioni intraUE; trasporti internazionali; operazioni assimilate alle esportazioni; relative operazioni di intermediazione)
- ✓ operazioni immobiliari
- ✓ operazioni finanziarie esenti Iva e delle prestazioni di assicurazione e riassicurazione (sempreché non abbiano carattere di operazioni accessorie rispetto a quelle sopraindicate)
- ✓ trasferimento di beni propri in altro paese UE



**Operazioni escluse dal volume d'affari:** non rilevano le cessioni, alternativamente:

- di "beni d'investimento" materiali/immateriali (analogamente ai "beni ammortizzabili" in Italia)
- "oggettivamente" fuori campo Iva (es: cessioni di campioni, cessione di crediti, ecc.)

**SOGGETTI STABILITI IN PAESI UE - REGIME FORFETTARIO IN ITALIA**

Gli artt. **da 70 terdecies a 70 septies decies** del Dpr 633/72 disciplinano il regime applicabile in Italia da parte di soggetti passivi UE per le operazioni effettuate da questi in Italia.

Come anticipato, il regime concesso dall'Italia:

- è, di fatto, il regime forfettario
- che ammette **soltanto le persone fisiche** (non anche le società).



**N.B.:** sotto quest'ultimo aspetto, l'Italia è risultata più restrittiva della Direttiva UE, la quale ammette al regime transfrontaliero qualsiasi "piccola impresa", inteso come qualsiasi soggetto passivo IVA, indipendentemente dalla sua forma (professionista, società di persone/di capitali ed ente non commerciale) con volume d'affari complessivo all'interno della UE non superiore a €. 100.000

**REQUISITI**

Può aderire al regime di franchigia IVA UE nel territorio dello Stato, il soggetto passivo persona fisica stabilito in un altro Stato membro, il quale rispetti tutte le seguenti condizioni:

- **nell'anno civile precedente** possiede un **volume d'affari**:
  - ✓ realizzato **nella UE non superiore a €. 100.000**
  - ✓ realizzato **in Italia non superiore a €. 85.000**
- abbia preventivamente comunicato al proprio paese UE di stabilimento l'opzione per l'applicazione in Italia del regime PMI
- sia identificato, ai fini dell'applicazione del regime PMI, dal numero di identificazione "EX" esclusivamente nel paese UE di stabilimento.

Oltre a tali requisiti sono presenti anche le **seguenti cause di esclusione**.

<b>CAUSE DI ESCLUSIONE</b>	
<b>Cessione immobili</b>	Effettuazione in via esclusiva/prevalente di cessioni <ul style="list-style-type: none"> <li>- di fabbricati/porzioni di fabbricato, di terreni edificabili</li> <li>- o di mezzi di trasporto nuovi</li> </ul>
<b>Partecipazioni in società</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- partecipazione a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari</li> <li>- controllo diretto/indiretto di Srl (o di associazioni in partecipazione) che esercitano attività economiche direttamente/indirettamente riconducibili a quelle svolte dallo stesso soggetto passivo</li> </ul>
<b>Costi dipendenti &gt; 20.000 €</b>	Assenza, nell'anno civile precedente, di spese superiori a €. 20.000 per lavoratori dipendenti/assimilati (incluse somme erogate in c/utile agli associati in partecipazione, o per altre prestazioni di lavoro non riconducibili a contratti di lavoro autonomo)
<b>Prestazioni verso precedenti datori di lavoro</b>	Effettuazione di operazioni in via prevalente (> 50%) nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi nei 2 precedenti periodi d'imposta, o nei confronti di soggetti direttamente/indirettamente riconducibili a detti datori di lavoro (si fa eccezione per il soggetto che inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni)
<b>Reddito lavoro dipend. &gt; 30.000</b>	Percezione, nell'anno precedente, <ul style="list-style-type: none"> <li>- di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente</li> <li>- che eccedono l'importo di €. 30.000.</li> </ul>



**N.B.:** le condizioni/requisiti sono quelli previsti per il regime forfettario L. 190/2024, dal quale si discosta per alcuni aspetti:

- il **volume d'affari** va valutato sulle **operazioni "effettuate"** (non su quelle **incassate**)
- **non è prevista la decadenza** nel caso di supero del **limite di €. 100.000 di volume d'affari in Italia**.

**Escluse le piccole imprese extra-Ue:** come anticipato, le piccole imprese stabilite in Paesi "non UE" (es: Regno Unito, Svizzera, San Marino, ecc) non possono applicare il regime di franchigia IVA.

**COMUNICAZIONE PREVENTIVA**

Per poter applicare il Regime PMI, il soggetto passivo deve registrarsi mediante la presentazione di una **comunicazione preventiva** all'Amministrazione finanziaria del proprio paese UE.

**INFORMAZIONI DA INDICARE NELLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA**

nome, attività e indirizzo del soggetto passivo richiedente
Stato membro/Stati membri in cui l'operatore economico intende applicare il regime PMI
valore totale delle cessioni di beni e/o delle prestazioni di servizi effettuate: <ul style="list-style-type: none"><li>✓ nello Stato membro di stabilimento</li><li>✓ e in ciascuno degli altri Stati membri</li></ul>
nell'anno civile in corso ed in quello precedente.

**BENEFICI**

L'accesso al regime transfrontaliero di franchigia consente al soggetto passivo UE:

- di essere **esonерato da tutti gli adempimenti IVA**, essendo tenuto alla sola conservazione dei relativi documenti (rimane anche l'eventuale obbligo di certificazione del corrispettivo; si pensi al caso dell'ambulante austriaco che viene a vendere beni in Italia)
- ove sia prevista l'emissione della fattura (cioè per la generalità delle operazioni B2B), il soggetto passivo UE **potrà emetterla in forma semplificata**, anche in caso di ammontare superiore a €. 400 (limite attualmente previsto dall'art. 21-bis, DPR 633/72 attuato dal DM 10/05/2019).



**Fattura cartacea:** il soggetto passivo UE rimane esonerato dall'obbligo di emettere fattura in formato elettronico, in quanto soggetto non stabilito in Italia.

**COMUNICAZIONE PERIODICA**

Al soggetto passivo UE che adotta il regime PMI è richiesta la presentazione:

- ➔ di una **comunicazione trimestrale** alla propria Amministrazione finanziaria relativa alle **operazioni effettuate nel trimestre**
- ➔ entro un mese dalla fine del trimestre civile.



**Sanzioni:** l'eventuale omissione della comunicazione

- fa **perdere il beneficio del regime di franchigia IVA** in Italia (e negli altri paesi UE in cui ha operato)
- dovendosi, conseguentemente, identificare ai fini IVA in Italia per espletare tutti i relativi adempimenti (ivi inclusa la dichiarazione annuale Iva).

**SOGGETTI STABILITI IN ITALIA - REGIME DI FRANCHIGIA IN ALTRI PAESI UE**

Più interessante, per la prassi professionale, risulta il "Regime PMI" in altri Stati membri UE da parte di soggetti **passivi stabiliti in Italia**, ex artt. da 70 duodecies a 70 bis et vicies, Dpr 633/72.



**N.B.:** l'applicazione del regime:

- ➔ **non è** normativamente **circoscritto alle sole persone fisiche** (art. 70-octiesdecies, DPR 633/72)
- ➔ per quanto, per la sua **applicazione nel paese UE** di destinazione da parte di **soggetti societari**, occorre valutare se detto paese UE ha esteso il regime "di franchigia interna" alle società (analogo concetto opera per gli enti non commerciali; è, inoltre, possibile che il paese UE abbia introdotto una distinzione tra società di persone e di capitale).




**Regime OSS compatibile:** un soggetto passivo può avvalersi:

- del **regime PMI** in **uno/più paesi UE** (es: Austria), **senza distinzione tra clienti privati e soggetti passivi**
- e del **regime OSS** (per dichiarare le **operazioni B2C** e pagare l'IVA UE) in **altri paesi UE** (es: Francia).

Entrambi i regimi richiedono una dichiarazione trimestrale; tuttavia **il regime PMI evita l'assoggettamento all'Iva UE** delle operazioni poste in essere (essendo più vantaggioso per il consumatore finale privato).



 **Regime IOSS incompatibile:** al contrario, il Regime PMI non è compatibile col regime IOSS (anche se riferito a paesi UE di destinazione diversi); il contribuente è, dunque, tenuto a scegliere quale regime applicare.

### REQUISITI

I soggetti stabiliti in Italia possono aderire al regime di franchigia in altri paesi UE (Paese UE cd. "di esenzione") se risultano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- **nell'anno civile precedente e nell'anno in corso** ha realizzato:
  - ✓ un **volume d'affari nella UE non superiore a € 100.000**
  - ✓ un **volume d'affari nel singolo paese UE** di destinazione **non superiore alla soglia prevista** da ciascun paese UE
- abbia **preventivamente comunicato all'Agenzia delle Entrate l'opzione** per l'applicazione del regime PMI in altri paesi UE
- sia identificato, ai fini dell'applicazione "della franchigia", solo in Italia (non può essersi abilitato al regime PMI anche in un altro paese UE); si noti che l'applicazione del regime forfettario in Italia è solo eventuale (non obbligatoria).

 **Anno "in corso":** anche nei giorni dell'anno che precedono la comunicazione, il volume d'affari annuo:

- nella UE **non può aver ecceduto € 100.000**
- nel **singolo paese UE di destinazione:** non può essere superiore alle soglie previste da tale paese (in generale, non opera alcun ragguaglio "ad anno").

**Esempio:** una Snc di servizi intende accedere al regime PMI in Francia (che applica le seguenti soglie massime per accedere al regime di franchigia: per le cessioni di beni: € 85.000; per i servizi: € 37.500); effettua la comunicazione all'Agenzia Entrate a fine giugno 2025; dovrà attestare di aver effettuato cessioni di beni/prestazioni di servizio:

- non superiori a € 100.000 nei 27 paesi UE nell'anno 2024 nonché nei mesi da gennaio a giugno 2025
- non superiori a € 37.500 in Francia nel 2024
- non superiori a € 37.500 in Francia nei mesi da gennaio a giugno 2025


**2° anno precedente:** alcuni paesi UE impongono una soglia anche per il volume d'affari del secondo anno precedente (es: Germania).

Di seguito alcuni esempi tratti dalle Note esplicative della commissione UE:

Paesi membri	Volume d'affari		Regime PMI nell'anno in corso
	anno precedente	anno in corso	
Italia	30.000	15.000	<b>AMMISSIBILE</b> (infatti il volume d'affari annuo nell'Unione non è superiore a € 100.000 nell'anno civile in corso e negli anni civili precedenti)
Stato membro di franchigia 1	35.000	30.000	
Stato membro di franchigia 2	15.000	20.000	
Altri 24 paesi UE in cui non è applicato il regime PMI	15.000	17.000	
<b>Totale 27 Stati membri</b>	<b>95.000</b>	<b>82.000</b>	

Paesi membri	Volume d'affari		Regime PMI nell'anno in corso
	anno precedente	anno in corso	
Italia	30.000	20.000	<b>NON AMMISSIBILE</b> (il volume d'affari annuo nell'Unione è superiore a € 100.000 nell'anno civile in corso)
Stato membro di franchigia 1	35.000	30.000	
Stato membro di franchigia 2	15.000	40.000	
Altri 24 paesi UE	15.000	17.000	
<b>Totale 27 Stati membri</b>	<b>95.000</b>	<b>107.000</b>	

In relazione a quest'ultimo esempio, nulla cambia ove si invertisse il risultato dei volumi d'affari tra il periodo precedente e l'anno in corso: il regime PMI nell'anno in corso nei 2 paesi di destinazione UE non risulterebbe comunque applicabile.

 **N.B.:** l'Italia ha adottato la soglia di € 100.000 quale limite oltre il quale si decade dal regime forfettario; queste ultime situazioni, dunque, avrebbero implicazioni anche sull'eventuale regime forfettario in Italia.

**Esempio1****Soglie nazionali**

Imprenditore effettua operazioni soggette ad Iva in Italia, Austria, Slovenia ed in Olanda. Dal 1/07/2026 l'imprenditore intende applicare il regime PMI per le cessioni di beni/prestazioni di servizi in Austria ed in Slovenia. Lo sviluppo delle vendite sia il seguente:

	Soglia nazionale	Volume d'affari annuo		Regime PMI nel 2025
		nel 2024	Gen. – Giu. 2025	
Italia		30.000	35.000	
Francia (servizi)	<b>37.500</b>	40.000	20.000	<b>Non ammesso</b>
Slovenia	<b>60.000</b>	20.000	11.000	<b>Ammesso</b>
Olanda		5.000	6.000	
<b>Volume d'affari nella UE</b>		<b>95.000</b>	<b>72.000</b>	
	(soglia UE)	(< €. 100.000)	(< €. 100.000)	

Si noti che:

- il volume d'affari complessivo nella UE non eccede il limite di 100.000 € sia nel 2024 che nei primi mesi del 2025 (ante richiesta di accesso al regime PMI): ciò permette l'accesso al regime agevolato nei vari paesi UE
- in Slovenia l'accesso è ammesso in quanto l'impresa non supera il limite nazionale sia nel 2024 che nei primi mesi 2025
- in Francia l'accesso non è ammesso in quanto nel 2024 si è ceduto il limite previsto per le attività di prestazioni di servizi (sarà possibile ripetere la verifica l'anno successivo assumendo il volume d'affari 2025).

**Variante:** ove l'impresa intendesse accedere al regime di franchigia anche in Germania, l'impresa avrebbe dovuto valutare il mancato supero del volume d'affari in tale paese anche sull'anno 2023.

**REQUISITI SOGGETTIVI/OGGETTIVI**

Oltre ai precedenti requisiti, il soggetto passivo Iva italiano dovrà verificare se il regime di franchigia nazionale del paese UE preveda ulteriori **requisiti e/o cause di esclusione** (in modo speculare a quanto si verifica in Italia per l'accesso al regime forfettario).

A tal fine le istituzioni UE hanno rilasciato l'elenco dei **"contatti per paese"**:

- con rinvio al sito Web della relativa amministrazione finanziaria dove viene affrontato l'argomento
- ed e-mail dell'ufficio preposto

**COMUNICAZIONE "PREVENTIVA" (RICHIESTA DI ACCESSO)**

Come anticipato, per avvalersi del regime PMI, i professionisti/imprese (anche societarie) italiani devono effettuare una **comunicazione preventiva** all'Agenzia delle entrate:

- ✓ finalizzata all'ottenimento dell'apposito numero di identificazione
- ✓ composto dalla Partita Iva del soggetto stabilito seguito dal **suffisso "EX"**.



**Suffisso "EX"**: si noti che le lettere "EX"


- sono già utilizzate (quale prefisso) per indicare una P.IVA valida esclusivamente per operazioni specifiche (come quelle gestite tramite i regimi OSS o IOSS), mentre non è attiva per le operazioni nazionali
- vengono ora utilizzate (quale suffisso) per indicare le operazioni effettuate in altri paesi UE in regime PMI.

**IL MODELLO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA ("OPZIONE")**

Il Prov. 30/12/2024 ha individuato le informazioni necessarie e le modalità di trasmissione.

L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile la relativa **Guida** per la presentazione.

<b>Informazioni</b>	a) codice fiscale b) denominazione o cognome e nome c) natura giuridica d) domicilio fiscale e) attività prevalente f) attività secondarie g) eventuali contatti o indirizzo dei siti web dell'impresa
---------------------	--

	<p>h) dichiarazione di non essere registrato al regime previsto dalla direttiva Sme-Ss in altro Stato di stabilimento</p> <p>i) Stati di esenzione (cioè il/i paese/i UE in cui il soggetto passivo intende avvalersi del regime di franchigia)</p> <p><u>Nota:</u> se hanno fissato soglie differenziate per settori di attività (es.: Francia), i volumi d'affari vanno indicati distintamente per ciascun settore d'attività esercitata.</p> <p>j) eventuali altri identificativi Iva già attribuiti al soggetto stabilito (numeri di identificazione diretta ai fini Iva rilasciati da un paese UE di esenzione)</p> <p>k) <b>volume d'affari nel/i paese/i UE di esenzione ed in tutti gli altri paesi UE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nei 2 anni civili precedenti la comunicazione</li> <li>- e nel periodo infrannuale precedente la comunicazione preventiva.</li> </ul>
<b>Modalità di trasmissione</b>	<p>La comunicazione è trasmessa attraverso i <b>servizi on line dell'Agenzia delle Entrate</b> (denominato "Regime PI") presenti nell'area riservata del sito.</p> <div style="text-align: center;">  </div>
<b>Correzione e aggiornamento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ la comunicazione può essere <u>corretta entro 5 giorni</u> lavorativi dalla data di trasmissione (oltre tale termine, la correzione sarà inibita fino a ricezione del riscontro della comunicazione già inviata da parte del paese UE).</li> <li>✓ la comunicazione può essere aggiornata quando</li> <li>✓ interviene una variazione delle informazioni</li> <li>✓ o quando l'interessato intende comunicare l'intenzione di avvalersi del regime di franchigia in paesi UE differenti da quelli già comunicati in precedenza</li> <li>✓ o decide di fuoriuscire dal regime di franchigia in uno/più Stati di esenzione</li> </ul>
<b>Numero di identificazione</b>	<p>L'Agenzia <b>attribuisce al soggetto stabilito il numero di identificazione EX.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ all'esito positivo del riscontro di almeno uno Stato di esenzione</li> <li>✓ o alla decorrenza dei termini per mancata risposta da parte degli Stati di esenzione</li> </ul>

### COMUNICAZIONE TRIMESTRALI

Il soggetto passivo che aderisce al regime PMI in almeno un paese UE:

- ➔ entro l'**ultimo giorno del mese successivo a ogni trimestre** civile
- ➔ è tenuto a comunicare telematicamente il **riepilogo delle operazioni effettuate nel trimestre.**



**N.B.:** si tratta delle medesime scadenze già previste per la presentazione della dichiarazione delle operazioni effettuate e dell'Iva dovuta nell'ambito del regime OSS (compatibile col regime PMI).





Esempio2	<p><b><u>Attribuzione del numero di identificazione EX nel trimestre successivo alla presentazione della comunicazione preventiva</u></b></p> <p>Il soggetto passivo presenta la <b>Comunicazione preventiva</b> il 4/03/2025, indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il volume d'affari nei 2 anni civili precedenti (2023 e 2024)</li> <li>- e le <b>operazioni effettuate tra il 1° gennaio e il 3 marzo 2025</b>.</li> </ul> <p>Il <b>7 aprile 2025</b> viene assegnato il <b>numero di identificazione EX</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il contribuente può iniziare ad applicare il regime di franchigia a partire dal 7 aprile</li> <li>- la prima comunicazione trimestrale completa da presentare è relativa al <b>2° trimestre</b> e riguarda le operazioni effettuate nei mesi di <b>aprile, maggio e giugno</b>.</li> </ul> <p>Al fine di ricostruire il volume d'affari annuo 2025 il contribuente è tenuto a comunicare anche le operazioni effettuate tra il 4/03/2025 (presentazione della comunicazione preventiva) ed il 31/03/2025 (fine del 1° trimestre civile), presentando una ulteriore <b>Comunicazione relativa al 1° trimestre 2025</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ indicando nella col. 3 del quadro A solo le operazioni effettuate tra il 4/03 ed il 31/03/2025</li> <li>✓ senza riportarle anche nella col. 2, posto che le operazioni effettuate tra il 1° gennaio e il 3 marzo 2025 sono già state indicate nella Comunicazione preventiva.</li> </ul>
Esempio3	<p><b><u>Attribuzione del numero di identificazione EX e presentazione della comunicazione preventiva nel medesimo trimestre</u></b></p> <p>Nell'Esempio1 precedente, si ponga, ora, che la comunicazione preventiva sia presentata il 15 luglio 2025.</p> <p>Il 7 agosto 2025 viene assegnato il numero di identificazione EX:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il contribuente può iniziare ad applicare il regime di franchigia a partire dal 7 agosto</li> <li>- la prima comunicazione trimestrale completa da presentare è relativa al 3° trimestre e riguarda le operazioni effettuate nei mesi di luglio, agosto e settembre.</li> </ul> <p>Per evitare una duplicazione del volume d'affari annuo indicato nella comunicazione preventiva (che include già le operazioni effettuate fino al 14 luglio compreso), la prima Comunicazione deve includere solo le operazioni effettuate tra il 15 luglio e il 30 settembre 2025, da riportare nella colonna 2 del quadro A (senza compilare la colonna 3).</p>
Esempio4	<p><b><u>Paese UE di esenzione con soglie di franchigia differenziate per settori di attività</u></b></p> <p>Il soggetto passivo applica il regime per le PMI transfrontaliero in Francia e non svolge alcuna attività economica negli altri paesi UE.</p> <p>Francia applica 2 soglie settoriali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per l'attività di vendita di beni, ristorazione e alloggi: soglia base: €. 85.000</li> <li>- per le prestazioni di servizi ed attività professionali: soglia base: €. 37.500</li> </ul> <p>Nel 2° trimestre le cessioni/prestazioni effettuate in Francia ammontano a €. 6.000 per il settore delle vendite di beni, unico settore in cui opera l'impresa.</p> <p>La relativa Comunicazione va compilata con il doppio modulo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nel <u>1° modulo</u>: va compilato il rigo del quadro A relativo alla Francia indicando 6.000 in col. 2 ed il codice ATECO dell'attività esercitata in col. 5;</li> <li>- nel <u>2° modulo</u>: sempre nel rigo relativo alla Francia, va barrata la casella di col. 4 (Assenza operazioni) e non vanno compilate le col. 2 e 5.</li> </ul>

	ULTERIORI ASPETTI
<p><b>Superamento volume affari €. 100.000</b></p>	<p>Se il volume d'affari nell'Ue supera €. 100.000 in un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ va presentata una comunicazione finale <b>entro 15 gg lavorativi dal superamento</b></li> <li>✓ deve indicare la <b>data del superamento</b> e il <b>valore delle cessioni effettuate dall'inizio del trimestre fino a tale data</b>.</li> </ul> <p>In caso di ritardo superiore a 30 gg, l'Agenzia ne darà comunicazione ai paesi UE in cui il soggetto è stato ammesso al regime di franchigia.</p>

<b>Correzioni</b>	<p>In caso di errori/omissioni in una comunicazione inviata</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- è possibile <u>correggere il dato errato/omesso</u></li> <li>- presentando una nuova comunicazione entro 3 anni dal termine ordinario. L'ultimo invio è quello valido e sostituisce i precedenti.</li> </ul> <p><b>N.B.:</b> non è ammesso l'invio della correttiva per modificare quella finale presentata a seguito del superamento della soglia di €.100.000</p>
-------------------	--

### CESSAZIONE DEL REGIME

L'applicazione del regime transfrontaliero di franchigia IVA in uno Stato membro di esenzione cessa nelle seguenti ipotesi e nei seguenti modi:

Fattispecie di cessazione		Paese di cessazione	Decorrenza cessazione
Comunicazione di <b>rinuncia</b> al regime di franchigia in un paese UE di esenzione che viene trasmessa:	nel 1° o 2° mese del trimestre	paese UE di esenzione	dal 1° giorno del <b>trimestre successivo</b>
	nel 3° mese del trimestre		dal 1° giorno del 2° <b>trimestre successivo</b>
Superamento del <b>volume d'affari</b> annuo previsto nel <b>paese UE di esenzione</b> <b>N.B.:</b> alcuni paesi hanno previsto (analogamente all'Italia) una percentuale massima di splafonamento che permette di mantenere il regime agevolato fino alla fine dell'anno			dalla <b>data di esclusione comunicata da quest'ultimo</b>
Comunicazione della <b>carenza dei requisiti</b> da parte dello Stato di esenzione			
Superamento della <b>soglia di €.</b> 100.000 di volume d'affari nell'Unione europea		in <b>tutti i paesi UE</b> (cessazione immediata dalla <b>data di superamento</b> della soglia) <b>N.B.:</b> tale soglia opera <b>anche per regime forfettario</b> eventualmente adottato in Italia	



**Quarantena:** si ricorda che i paesi membri, nel caso di fuoriuscita dal regime di franchigia nazionale, possono prevedere un periodo in cui il contribuente non può accedere nuovamente al regime agevolato (possibilità non esercitata dall'Italia per il regime forfettario).

### INDETRAIBILITÀ IVA

In applicazione del regime proprio di estraneità dall'Iva del regime di franchigia, **non** fruiscono della **detraibilità** gli acquisti effettuati nell'ambito del regime PMI.

Nel caso in cui il contribuente destini detti acquisti:

- ✓ **sia per il regime di franchigia** in un paese UE
- ✓ **che per la propria attività nazionale** in regime ordinario Iva (o per operazioni oggettivamente escluse dal regime di franchigia: si pensi ad un acquisto di auto nuove)

solo una **quota parte dell'Iva assolta** risulterà detraibile, in applicazione del cd "pro rata di destinazione" (ex art. 19, co. 2, Dpr 633/72), secondo criteri oggettivi (e coerenza con la natura dell'acquisto).



**Nota:** naturalmente, nel caso in cui il regime di franchigia transfrontaliero sia utilizzato da un contribuente regime forfettario in Italia, nulla vi sarà una detrarre.

<b>Esempio5</b>	<p>L'imprenditore Rossi, esercente attività di commercio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- effettua operazioni in regime ordinario Iva in Italia ("SMST")</li> <li>- ed ha optato per il regime PMI per le cessioni effettuate in Germania ("Stato membro di franchigia SM1"), non addebitando l'Iva ai propri clienti tedeschi (privati o soggetti passivi).</li> </ul>
-----------------	--


L'imprenditore effettua gli acquisti sia in Italia che in Germania ed in altri paesi UE/extraUE:

- ✓ i beni e servizi utilizzati per le cessioni in Italia: hanno Iva detraibile
- ✓ beni e servizi utilizzati per effettuare le cessioni in Germania: hanno Iva indetraibile
- ✓ beni e servizi utilizzati per effettuare cessioni sia in Italia che in Germania (**spese generali e spese amministrative**): opera la **detrazione parziale proporzionale**.

L'eventuale acquisto nazionale con Iva inizialmente detratta di un bene successivamente prelevato dal magazzino per effettuare la vendita in Germania, obbligherà ad operare una rettifica della detrazione ex art. 19-bis2, co. 1, Dpr 633/72.

Analogo discorso si applica per la detrazione operata sul registro Iva degli acquisti laddove la merce fosse stata oggetto

- di un precedente acquisto intracomunitario
- di una importazione.



## CONVENIENZA

I vantaggi nell'adozione del regime PMI di franchigia si possono ricondurre:

1) alle **agevolazioni** in termini di adempimenti:

a) **nel paese UE** di franchigia (analoghe a quelle previste per i contribuenti forfettari in Italia):

- mancata identificazione diretta in ciascun paese UE (è sufficiente la partita Iva con il suffisso EX in ciascun paese membro)
- nessuna dichiarazione Iva (sostituita da una comunicazione trimestrale inviata in Italia)
- nessuna "contabilità UE" (ma solo la conservazione della documentazione).

b) **in Italia**: analogamente a regime OSS, le operazioni effettuate **non dovrebbero rientrare** nell'ambito delle **dichiarazioni/comunicazioni dovute** in Italia (LI.PE., Mod. Iva, mod. TR, ecc.).

2) al "**vantaggio competitivo**" in presenza di **operazioni verso privati UE** nel poter disapplicare l'Iva propria del paese UE (in modo analogo a come operano le imprese locali nel regime di franchigia e del vantaggio che hanno in Italia i soggetti in regime forfettario rispetto ai soggetti in regime ordinario Iva).



**Regime OSS vs. Regime PMI:** vi sono alcune differenze tra i due regimi; in particolare:

- se il regime OSS garantisce delle **agevolazioni analoghe** in termini di semplificazione degli adempimenti, ciò che lo contraddistingue rispetto regime PMI è il fatto di obbligare il soggetto passivo italiano ad **applicare l'Iva del paese UE** di destinazione (è perso il vantaggio competitivo verso i privati)
- il regime OSS opera **solo nei confronti dei privati (B2C)**, mentre il regime PMI non distingue tra operazioni B2B e quelle B2C

Lo svantaggio del regime PMI è costituito dalle soglie massime di fatturato nei vari paesi UE (variabile) ed a livello complessivo UE.